

NOVITÀ TELEMATICHE CIVILI DELLA RIFORMA CARTABIA

Dott.ssa GIUSY CIAMPA

MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L'INFORMATICA

SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI CUNEO

28.02.2023

PREMESSA: il Processo Civile Telematico

Com'è noto, il processo civile telematico (PCT) è pienamente attivo e operante su tutto il territorio nazionale già dal giugno 2014.

La disciplina è frutto di una progressiva stratificazione di norme che hanno previsto l'obbligatorietà del deposito telematico (art. 16 bis co. 4 D.L. 179/2012) e regolato le modalità di deposito di atti di parte e del giudice nonché il sistema delle notifiche via p.e.c.

In particolare è possibile distinguere, in ordine gerarchico:

- Normativa Generale a livello Primario (D.L. 193/2009, D.L. 179/2012 e D.L. 90/2014);
- Regole Tecniche Secondarie (D.M. 44 /2011 sulla base del rinvio stabilito dall'art. 4 del d.l. 193/2009);
- Specifiche Tecniche (previste dall'art. 34 del regolamento n. 44/2011), regolate dal Provvedimento Direttore DGSIA 16.4.2014, integrato da Provvedimento Direttore DGSIA 28.12.2015;

La riforma Cartabia, prosegue nell'opera di digitalizzazione, imposta a livello «unionale».

Si segnala, al riguardo, che - sempre nell'ambito del PNRR - sono stati stanziati fondi per procedere alla completa digitalizzazione di tutti i fascicoli iscritti, definiti o pendenti dal 1 luglio 2016 (ultimi 10 anni dalla data di termine del progetto, fissata il 30 giugno 2026), progetto avviato presso la Sezione Civile del Tribunale di Cuneo a far data dal 30.1.2023.

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'art. 52 D. Lgs. 149/2022, di attuazione della Legge 26.11.2021 n. 206 (recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) prevede che: *“Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”* (ovvero, senza rispetto della cd. *vacatio legis*).

L'art. 35 D.Lgs. 149/2022 prevedeva un regime di applicazione graduale, ovvero che alcune norme entrassero in vigore già dal 1.1.2023 mentre il “grosso” della Riforma sarebbe entrato in vigore il 30.6.2023.

La modifica dell'art. 35 del D.Lgs. 149/2022, operata dall'art. 1 co. 380 Legge di Bilancio n. 197/2022 ha, tuttavia, anticipato l'entrata in vigore della maggior parte questo secondo blocco al 28.2.2023.

Pertanto abbiamo:

1. GRUPPO DI NORME APPLICATE DAL 1.1.2023

- **UDIENZA “DA REMOTO” E MEDIANTE “TRATTAZIONE SCRITTA”**
(artt. 127, 127 *bis* e *ter* c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c.)
- **GIURAMENTO TELEMATICO DEL CTU** (art. 193 co. 2 c.p.c.);
- **NORME SUI DEPOSITI TELEMATICI** (Titolo V *ter* disp. att. c.p.c.)
- **RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE** (art. 363 *bis* c.p.c.);
- **NUOVO PROCESSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE**

2. GRUPPO DI NORME APPLICABILE DAL 28.2.2023, CON RIFERIMENTO AI GIUDIZI INTRODOTTI DAL 1.3.2023

- **AUMENTO DI COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE** (per i giudizi introdotti dal 1.3.2023);
- **NUOVO PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE;**
- **MODIFICHE IN TEMA DI NOTIFICA DEGLI ATTI** (modifica alla L. 53/1994): obbligo della notifica in formato telematico tramite p.e.c. o equivalenti, salvo che l'Avvocato comunichi all'ufficiale giudiziario l'impossibilità di procedere in tal senso per inesistenza di un domicilio digitale;
- **NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO** (nuova fase introduttiva, rito semplificato, ordinanze di accoglimento e di rigetto, nuova fase decisoria, nuovo procedimento di impugnazione del licenziamento);
- **NORME DI MODIFICA DELLE IMPUGNAZIONI E DEL GIUDIZIO DI APPELLO** [capi I («Delle impugnazioni in generale») e II («Dell'appello») del titolo III («Delle impugnazioni») del libro secondo c.p.c e artt. 283, 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.] applicabili alle “*impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023*” (e non più, dunque, «alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023» come prevedeva la precedente formulazione dell'art. 35 D.Lgs. 149/2022);

2. GRUPPO DI NORME APPLICABILE DAL 28.2.2023, CON RIFERIMENTO AI GIUDIZI INTRODOTTI DAL 1.3.2023

- **NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIA** (sia in primo grado che in grado di appello): in vista della prossima unificazione sotto il “Tribunale Unico per le persone, i minorenni e le famiglie” (dal 1.1.2025), vengono previste identiche scansioni processuali sia dinanzi al Tribunale ordinario che dinanzi al Tribunale per i minorenni;
- **MODIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE** (artt. 475, 476, 478 e 479 c.p.c.): si segnala, al riguardo, che - per i precetti notificati dopo il 28.2.2023, l’abolizione della formula esecutiva - sarà sostituita dalla copia telematica del titolo;
- **MODIFICA IN TEMA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**, con modifiche alle competenze dei notai in tema di autorizzazioni per la volontaria giurisdizione;
- **MODIFICHE IN TEMA DI ARBITRATO**;
- **MODIFICHE IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**: si segnala l’introduzione del patrocinio a spese dello Stato per i giudizi soggetti a negoziazione assistita;

2. GRUPPO DI NORME APPLICABILE DAL 28.2.2023, CON RIFERIMENTO AI GIUDIZI INTRODOTTI DAL 1.3.2023

- **MODIFICHE IN TEMA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.** È, tuttavia, prevista una entrata in vigore diacronica:
 - dal 28.2.2023 entrano in vigore solo le norme che:
 - consentono lo svolgimento della mediazione in forma telematica;
 - disciplinano la conclusione del procedimento prevedendo la possibilità per gli Avvocati di chiedere al Mediatore di formulare una proposta conciliativa;
 - prevedono la possibilità che la proposta conciliativa venga trasferita al giudizio;
 - disciplinano le sanzioni in termini di spese processuali applicabili laddove la parte soccombente si discosti dalla procedura conciliativa e le conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione;
 - limitano la responsabilità contabile in sede di conciliazione giudiziale o a seguito di mediazione da parte della PA ai soli casi di “*dolo o colpa grave*”;
 - dal 30.6.2023, invece, entrano in vigore le norme che:
 - ampliano il novero delle materie soggette a tale condizioni di procedibilità (art. 5 L. 28/2010);
 - consentono l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato anche ai casi di mediazione disciplinata come condizione di procedibilità dell’azione (subordinate all’adozione di apposito Decreto del Ministero della Giustizia, d’intesa con il MEF);

3. GRUPPO DI NORME CHE ENTRERANNO IN VIGORE IL 30.6.2023

- **ISTITUZIONE DEI C.D. MEDIATORI FAMILIARI**
- **ABROGAZIONE DELLA L. 06/05/2004, N. 129 IN MATERIA DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE**
- **ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI CTU (art. 24 *bis* disp. att. c.p.c.)**

UDIENZA “DA REMOTO” E MEDIANTE “TRATTAZIONE SCRITTA”

Art. 127 co. 3 c.p.c. *“Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”*

La previsione espressa introdotta nell'art. 127 c.p.c. (*“direzione dell'udienza”*) chiarisce che la fissazione di udienza “da remoto” o mediante “trattazione scritta” rientra nei poteri di direzione che la Legge conferisce al Giudice (v. anche art. 175 c.p.c.).

Per quanto si evinca un *favor* legislativo per la eliminazione dell'udienza “in presenza”, tali norme devono necessariamente essere interpretate alla luce anche del riscritto **art. 101 co. 2 c.p.c.**, posto che il D.Lgs. 149/2022 ha inserito al **primo periodo** della norma il seguente inciso: *“Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni”* (in vigore dal 28.2.2023).

A) UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI, c.d. DA REMOTO

- **Art. 127 bis c.p.c.:** “ (co. 1) *Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.*/(co. 2) *Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza./* (co. 3) *Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.”*
- **Art.196 duodecies disp. att. c.p.c.:** “(co. 1) *L'udienza di cui all'articolo 127 bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.*/(co. 2) *Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.*/(co. 3) *I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.*/(co. 4) *Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.*/(co. 5) *Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa”.*

NB: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29919 del 13/10/2022: “*In tema di svolgimento del processo da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link trasmesso dall'ufficio giudiziario per la celebrazione dell'udienza ha l'onere di segnalare tempestivamente la presenza di problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini per la cui concessione occorre tenere conto dei tempi ordinariamente occorrenti al difensore per promuovere tale iniziativa, dopo gli eventuali contatti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza”.*

Diversamente, quindi, se non vi sono segnalazioni ed il *link* risulta ritualmente trasmesso e ricevuto, l'udienza va regolarmente celebrata.

B) UDIENZA IN TRATTAZIONE SCRITTA

Art. 127 ter c.p.c. *“L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.*

Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. (analogo del 181/309 c.p.c.)

*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di **udienza a tutti gli effetti**” (?)*

PROBLEMI PRATICI

1) è udienza effettiva o parentesi scritta del giudizio?

Il dettato legislativo fa coincidere il termine ultimo per il deposito di note con la data di udienza «*a tutti gli effetti*», senza alcuna scissione temporale tra udienza e termine per il deposito delle note (come invece avveniva con l'art 220 comma 4 D. L. n 34 del 2020).

Stante l'ambiguità della norma, la quale, da un lato, sembra voler “sostituire” l'udienza in presenza con quella cartolare e, dall'altro, identifica la data dell'udienza (non già con quella dell'udienza eventualmente “*precedentemente fissata*” ma) con la scadenza del termine perentorio che il Giudice assegna alle parti, in Sezione abbiamo deciso di regolarci nel senso di assegnare alle parti termine perentorio per il deposito delle note coincidente con la data dell'udienza (precedentemente fissata o che, secondo il calendario di ciascun Magistrato, sarebbe individuabile come data di udienza “*in presenza*”), fissando altresì termine “*ad ore*” (solitamente entro le 9:30) al doppio fine di consentire alla Cancelleria lo scarico del fascicolo ed al Giudice di provvedere, ove possibile, nel corso della giornata astrattamente deputata per lo svolgimento dell'udienza in presenza (altrimenti sarebbe necessario provvedere dal giorno successivo).

PROBLEMI PRATICI

2) anche il termine “ad ore” è perentorio?

- I. Secondo alcuni no, perché l’art 196 *sexies*, primo periodo, disp att c.p.c. prevede espressamente che *«Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155 quarto e quinto comma, del codice »* e l’art. 152 co. 1 ult. parte c.p.c. non consente di creare termini perentori per via pretoria; ne deriva che il termine per il deposito delle note coincide con le h 23:59 del termine assegnato dal Giudice;
- II. Secondo altri (me inclusa) sì, perché non si tratta di un’introduzione in via pretorile di un termine perentorio ma della fissazione di un termine (indicato espressamente dalla legge come “perentorio”) “ad ore” e che è sempre la legge ad indicare la possibilità che i termini siano “a giorni o ad ore” (v. art. 155 c.p.c.), prevedendo apposite modalità di computo nell’uno come nell’altro caso.

PROBLEMI PRATICI

3) è possibile depositare, unitamente alle note, anche documenti?

No, perché la norma prevede che le note scritte contengano “*le sole istanze e conclusioni*”; ne deriva l’inammissibilità della produzione documentale, salvo che si tratti di documentazione sopravvenuta rispetto alla quale la parte invochi un provvedimento di rimessione in termini, nel qual caso dovrebbe, tuttavia, essere concessa alla controparte la possibilità di interloquire sul punto, fissando nuova udienza.

4) la trattazione scritta è compatibile con l’udienza di comparizione delle parti o con udienza *ex 185 bis c.p.c.*?

In teoria sì, perché la norma, diversamente dalla disposizione emergenziale, espressamente estende l’ambito applicativo della trattazione scritta alle udienze che non richiedono “*la presenza di soggetti diversi...dalle parti*”.

Tuttavia, in pratica vi possono essere ragioni di opportunità che lo sconsigliano in concreto (specie alla luce del novellato 101 co. 2 prima parte c.p.c.).

Di tali esigenze sembra tenere conto il legislatore, considerato che la norma prevede espressamente che, in caso di opposizione, il giudice può confermare o modificare il proprio precedente provvedimento “*tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza*”.

PROBLEMI PRATICI

5) entro quale termine le parti possono chiedere congiuntamente che l'udienza venga celebrata per iscritto?

Considerato il termine perentorio di 15 giorni fissato dal secondo comma (che è tale per tutte le ipotesi di t.s., facoltativa ovvero obbligatoria), la soluzione potrebbe essere quella di considerare, quale termine «opportuno» per la presentazione dell'istanza congiunta, il ventesimo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento dell'udienza in presenza, sì da consentire al giudice l'esame dell'istanza con un congruo termine 5 giorni e, quindi, l'adozione del provvedimento sostitutivo nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art 127 *ter*, comma 2 c.p.c. per il deposito di note.

Resta comunque salva la possibilità di adottare il provvedimento sostitutivo anche in caso di istanza presentata oltre il termine *supra* proposto fermo restando che, in tal caso, il giudice dovrebbe:

Ipotesi A: ridurre il termine per il deposito delle note, dando atto, nel provvedimento sostitutivo, delle particolari ragioni di urgenza che rendono necessaria l'abbreviazione del termine perentorio (ad es: richiamando la data di deposito dell'istanza congiunta di trattazione scritta come eccessivamente prossima all'udienza da sostituire);

Ipotesi B: rinviare ad altra udienza successiva che consenta il rispetto del termine di cui al co. 2.

PROBLEMI PRATICI

6) la trattazione scritta è compatibile con la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.?

In senso negativo depone il combinato disposto dell'art. 128 co. 1 c.p.c. (“L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità...”) con il primo comma dell’art. 127 *ter* c.p.c. che – diversamente dal precedente art. 127 *bis* c.p.c., fa riferimento generico all’udienza (senza specificare “*anche pubblica*”). In senso positivo, tuttavia, si è espressa la Corte di Cassazione secondo cui “È legittimo lo svolgimento dell’udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art 281 sexies cpc in forma scritta mediante l’assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell’udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall’art 83 comma 7 lett h), del d l n 18 del 2020 conv con modif dalla l n 37 del 2020 in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza e sull’eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull’applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022).

NB: l’art. 281 *sexies* c.p.c. è applicabile anche al **rito del lavoro**, a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista la precisazione delle conclusioni. «*perché l’interesse sotteso alla disposizione che nel rito del lavoro prescrive la decisione in udienza mediante lettura del dispositivo (art 429 c.p.c. comma 1; v. anche art 420 c.p.c. comma 4 non solo non contrasta ma è pienamente coerente con lo scopo di accelerazione perseguito nell’art 281 sexies c.p.c. Nè, peraltro, la lettura della motivazione e del dispositivo in un unico contesto temporale può in alcun modo ritenersi, anche nel rito del lavoro lesiva di alcun interesse delle parti, dovendo al contrario ipotizzarsi che queste si giovino della immediata conoscenza, oltre che della decisione, delle ragioni di questa*» (Cass n. 9235/2006 e Cass n. 13708/2007).

Differenze principali tra udienza da remoto e trattazione scritta:

- 1) l'udienza da remoto è prevista anche per le udienze pubbliche, l'udienza in TS no;
- 2) la fissazione dell'udienza da remoto rientra nella discrezionalità del giudice (le parti hanno, dunque, solo un potere sollecitatorio) mentre la TS è obbligatoria per il giudice in caso di concorde richiesta delle parti;
- 3) l'opposizione delle parti costituite all'udienza da remoto non vincola il giudice alla trattazione in presenza mentre l'opposizione delle parti costituite alla TS impone la trattazione in presenza;
- 4) l'udienza da remoto può essere tale per alcune parti e non per altre mentre l'udienza in TS è tale per tutte le parti.

GIURAMENTO TELEMATICO DEL CTU: 193 co. 2 c.p.c.

Art. 191, comma 1, cod. proc. civ. *“Nei casi previsti dagli articoli dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183 quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire”*

Art. 193 cod. proc. civ. *“All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.*

In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195 terzo comma”

Art. 195, comma 3, cod. proc. civ. *“La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193 Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”*

Anche in questo caso il legislatore sembra voler del tutto eliminare l’udienza di giuramento e conferimento incarico...

PROBLEMI PRATICI

1. È una modalità adottabile solo ove il CTU sia dotato di **firma digitale**;
2. Sembra richiedere la **contestuale fissazione dei termini ex art. 195 c.p.c.** (già al momento della nomina); pertanto:
 - **Opzione A:** si individuano genericamente i tre termini di cui all'art. 195 c.p.c. decorrenti dalla (futura) data di inizio delle operazioni peritali (es: 60 giorni al CTU per la trasmissione della bozza alle parti; 15 giorni alle parti per la trasmissione al CTU delle proprie osservazioni; ulteriori 15 giorni al CTU per il deposito della relazione);
 - **Opzione B:** si fissano i termini solo all'esito del deposito della dichiarazione di giuramento da parte del CTU, invitando il CTU nominato a fornire specifica indicazione circa la data ipotizzata per il primo accesso ed il tempo ritenuto necessario per l'espletamento dell'incarico, in modo da poter indicare termini specifici;
 - **Opzione C:** utilizzare il modello A, prevedendo espressamente la possibilità di modificare i termini genericamente indicati alla luce delle indicazioni fornite dal CTU secondo quanto previsto dal modello B;
3. Come **garantire alle parti la possibilità di interloquire sulla formulazione dei quesiti** al CTU?
 - Opzione A:** invitare le parti, alla stessa udienza all'esito della quale il Giudice è intenzionato a nominare il CTU, ad indicare a verbale i quesiti da sottoporre al CTU;
 - Opzione B:** nominare il CTU formulando i quesiti ed assegnando allo stesso un termine per il deposito della dichiarazione sottoscritta e, contestualmente, rinviare ad altra udienza in trattazione scritta (successiva alla scadenza del termine assegnato al CTU), invitando le parti ad indicare nelle note eventuali modifiche o integrazioni rispetto ai quesiti formulati (*soluzione più rispettosa del contraddittorio*).

DEPOSITI TELEMATICI

La riforma ha previsto una modifica delle **Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile**, cui è stato aggiunto il **Titolo V ter** “*Disposizioni relative alla giustizia digitale*”, suddiviso nel **Capo I** (Degli atti e dei provvedimenti), **Capo II** (Della conformità delle copie agli originali) e **Capo III** (Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza).

Capo I

NB: rispetto ai giudizi innanzi a **Giudice di Pace, Tribunale per i Minorenni, Commissario liquidatore degli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche**, non essendo stato ancora completato il processo di digitalizzazione di questi uffici, le norme del Capo I sono applicabili **dal 30.6.2023**, salvo che con un provvedimento del Ministero della Giustizia venga accertata la funzionalità dei relativi servizi di pubblicazione, che consenta un'anticipazione dell'entrata in vigore.

Art. 196 quater disp. att. c.p.c. (sostituendo il precedente art. 16 *bis* D.L. 179/2012, abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 149/2022) prevede l'obbligatorietà del deposito *“esclusivamente”* telematico di tutti *“gli atti processuali [quindi: **anche atti introduttivi**] e dei documenti...da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria”* innanzi a Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione, fermo restando a norma del terzo periodo del co. 1 che *“il Giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”*.

L'ultimo comma dell'art. 196 *quater* dispone poi che: *“Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema”*: in casi di malfunzionamento degli applicativi, quindi, è fatto obbligo al capo dell'ufficio giudiziario di comunicare sul sito istituzionale dell'ufficio la citata autorizzazione e, con la medesima forma, la riattivazione del sistema.

Art. 196 quinquies disp. att. c.p.c. “Dell’atto del processo redatto in formato elettronico”: detta disposizioni in materia di digitalizzazione degli atti processuali del giudice e dell’ufficiale giudiziario.

Art. 196 sexies disp. att. c.p.c. “Perfezionamento del deposito con modalità telematiche”: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni”.

Tale norma ha preso il posto del precedente art. 16 bis, co. 7, D.L. 179/2012 (abrogato dall’art. 11 D.Lgs. 149/2022) sostituendo il riferimento, quanto al perfezionamento del deposito telematico degli atti, al momento della ricezione della ricevuta di consegna PEC con quello “in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione”.

L’introduzione di tale formula, più generica, si spiega alla luce dell’art. 1 co. 17 lett. b) L. 206/2021 (Legge delega), il quale prevedeva che in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte potesse avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata; in altre parole è una norma proiettata al futuro e, più in particolare, alla futura scelta da parte del legislatore dello strumento informatico con il quale eventualmente sostituire la PEC come mezzo di trasmissione degli atti e dei documenti dalla “scrivania” dell’avvocato alla cancelleria telematica (es: sistema di *upload* attualmente in essere nel processo tributario telematico, nel processo penale telematico quanto agli atti e documenti da depositarsi obbligatoriamente tramite portale dei depositi penali e, in via residuale, nel processo amministrativo telematico ove non sia possibile veicolare il contenitore pdf tramite PEC).

Art. 196 septies disp. att. c.p.c. *“Copia cartacea degli atti depositati telematicamente”*

Tale norma ha sostituito il precedente art. 16 *bis*, co. 9, D.L. 179/2012, abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 149/2022, prevedendo che: *“Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.*

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196 quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma”.

NB: in base alla nuova formulazione dell'art. 35 D.Lgs. 149/2022 gli articoli 196 *quater* e 196 *sexies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

Capo II

Le norme del capo II, cioè dall'art. 196 *octies* all'art. art. 196 *undecies* disp. att. trans. c.p.c., pur ricalcando pedissequamente quanto statuito dalle norme sulle attestazioni di conformità contenute nel D.L. n. 179/2012, **entreranno in vigore esclusivamente per i procedimenti iniziati successivamente al 28 febbraio 2023**, posto che non sono espressamente menzionate tra le norme che sarebbero entrate in vigore il 1.1.2023.

Ne consegue che dopo il 28 febbraio 2023 non cambiano le modalità di attestazione di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo telematico e delle copie informatiche di atti e provvedimenti formati in origine su supporto cartacea ma **cambiano unicamente i riferimenti normativi** di tali attestazioni.

Capo III

Art. 196 *duodecies* c.p.c. “Udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza”: *rinvio*.

NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Problema intertemporale: quale disciplina di applica agli atti di citazione spediti per la notifica entro il 28.2.2023 ma ricevuti successivamente?

L'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), della l. 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”*.

Anche alla luce del principio della scissione degli effetti giuridici delle notifiche, cristallizzato dalle decisioni della Corte costituzionale n 477 del 2002 nn 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 – il quale trova applicazione anche rispetto alle notifiche telematiche (nel senso che per il notificante il momento perfezionativo è determinato dall'emissione della ricevuta di accettazione e per il destinatario da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna: v. Cass. civ., sez. 6, ord. n. 20198/2018) – il momento rilevante dovrebbe essere quello in cui la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario.

Problema del calcolo dei termini a ritroso:

Cass., Sez. 6 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017 : *“Il comma 4 dell'art 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art 2 comma 1 lett f), della L. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (nella specie, quello previsto dall'art 380 bis, comma 2 c.p.c. come novellato dal D. L. n. 69 del 2013 conv con modif in L. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”.*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.